

PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA

Diretta da ADOLFO SCALFATI

www.processopenaleegustizia.it

Anno IV, N. 4 - 2014

COMITATO DI DIREZIONE

Ennio Anselmo

Giuseppe Di Chiara

Paolo Ferraro

Guido Garulli

Luigi Kald

Sergio Lorusso

Antonio Marano

Gustavo Pansini

Francesco Peroni

Prove a difesa e motivazione implicita

Evidence for the defence and untold reasons of conviction

Autosufficienza del ricorso in cassazione

Cassation Appeal Selfsufficiency

Imputazione coatta per reati diversi

Forced Charging for Other Crimes

Termini per la richiesta di giudizio abbreviato

Terms for the Summary Trial Request

Procedimento "svuotacarceri"

(l. 21 febbraio 2014, n. 10)

Empty Prisons Measure (l. 21 February 2014, n. 10)

Giuridica Editrice



MARTA MENGOLZI*

Ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Intercettazioni casuali del Capo dello Stato Random telephone tapplings of the Head of State

Le intercettazioni casuali del Capo dello Stato, nel nostro ordinamento, sono disciplinate soltanto per via giurisprudenziale ed hanno come unico punto di riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013. L'articolo 7 della Costituzione, in relazione al punto di riferimento, mette in rilievo alcuni aspetti critici sia per le soluzioni processuali prospettate, sia per la stessa ricostruzione del ruolo del Presidente della Repubblica su cui si fonda la decisione.

Random telephone tapplings of the Head of State, in Italy, are ruled by case-law only, specifically by the judgment of the Constitutional Court n. 1/2013. The essay analyzes the content of the decision, highlighting some critical aspects of procedural rules provided by the Court and of the reconstruction of the role of the President of the Republic within the Italian system, on which the verdict is based.

INTERCETTAZIONI INDIRETTE E CASUALI NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Le uniche forme di intercettazione nei confronti del Capo dello Stato che ricevono in Italia una disciplina esplicita di diritto positivo sono quelle dirette – effettuate, cioè, su utenze di cui il Presidente della Repubblica ha la titolarità o la disponibilità – nell'ambito di eventuali procedimenti relativi ai c.d. reati presidenziali, di cui all'art. 90 Cost. (alto tradimento e attentato alla Costituzione).

È la legge 5 giugno 1989, n. 219, (“Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione”) a prevedere, per tali casi, che possano essere disposte intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione nei confronti del Presidente della Repubblica, purché deliberate dal Comitato formato dai componenti delle Giunte del- le due Camere per le autorizzazioni a procedere (di cui all'art. 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953) e soltanto dopo che la Corte costituzionale abbia so- speso lo stesso Presidente dalla carica (art. 7, legge n. 219 del 1989).

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.

Nessuna espressa previsione esiste, invece, in relazione alle altre tipologie di intercettazioni: né per quelle dirette relative ad indagini per reati extra-funzionali, né per le intercettazioni c.d. indirette. Il loro regime è affidato, dunque, soltanto alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale; esso ha, anzi, più propriamente, un unico punto di riferimento: la pronuncia, piuttosto recente, con la

¹ C. Cost., 15 gennaio 2013, n. 1, Giur. cost., 2013, 1 ss., con note di Pace, *Intervento orale come difensore della Repubblica di Palermo nel conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti del Tribunale di Palermo*; Sorrentino, *La distruzione delle intercettazioni del Presidente della Repubblica tra giusto processo e principio di uguaglianza*; Carassare, *La riservatezza del Presidente fra ragioni del caso e salvaguardia dei principi*; De Sio, *Una buona sentenza a tutela della libertà del Presidente della Repubblica*; Anzoni, *Prerogative costituzionali implicite e principio della pari sottoposizione alla giurisdizione*; D'Andrea, *Attività informale e iper-riservatezza del Presidente della Repubblica: il via libera della Corte con qualche slancio di troppo*. La decisione in parola ha suscitato un vivace dibattito in dottrina e molti sono i contributi in materia; senza pretesa di completezza, si segnalano tra gli altri: Pace, *Intercettazioni tele-*

assiduità o comunque frequenza di rapporti con il titolare della garanzia, con l'intenzione di captare proprio le comunicazioni di quest'ultimo; dall'altro, quelle, invece, più propriamente definibili come "casuali" o "fortuite", nelle quali l'ingresso del soggetto tutelato nelle conversazioni intercettate sia imprevisto o accidentale.

Le intercettazioni del primo tipo ricadono in pieno nella disciplina prevista per quelle dirette; per cui l'atto che le dispone è disciplinato in tutto e per tutto dalle norme poste a garanzia del soggetto coinvolto in quanto avente comunque ad oggetto le comunicazioni di quest'ultimo, a prescindere dalla formale titolarità delle utenze.

Per le intercettazione fortuite, invece, il regime non può essere il medesimo, atteso proprio il loro carattere non prevedibile. La distinzione (che, pure, sul piano pratico può porre qualche difficoltà) è da ricostruire come essenzialmente riferita alla "direzione dell'atto di indagine"⁵, per cui le intercettazioni potranno dirsi casuali "in quanto si presuppone che la captazione avvenga nella cornice di un'attività investigativa che non ha *ab origine* come destinatario il parlamentare"⁶.

La relativa disciplina deve essere ricostruita, quindi, per tale ultima tipologia, sulla base di riflessioni sistematiche; le quali, peraltro, come già si è accennato, hanno preso strade assai diverse nei due casi considerati.

UN PRECEDENTE IMPORTANTE SULLE INTERCETTAZIONI CASUALI DEI PARLAMENTARI: LA LORO UTILIZZABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il tema delle intercettazioni fortuite dei parlamentari è giunto al vaglio della Corte costituzionale nella forma del sindacato incidentale relativo alla legge 20 giugno 2003, n. 140 ("Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"), di cui veniva sottoposto a scrutinio di costituzionalità l'art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui subordinava all'autorizzazione della Camera di appartenenza l'utilizzabilità nel corso di procedimenti riguardanti terzi delle intercettazioni casuali di conversazioni in cui è parte un parlamentare.

⁴ Cfr. Grevi, *Sui limiti di utilizzabilità*, cit., 4395.

⁵ Come chiarisce il punto 5.3 del dritto della già citata sentenza n. 390 del 2007.

⁶ Tale definizione testuale si trova già in C. Cost., 21 aprile 2005, n. 163, *Cin. cost.*, 2005, 1335 ss., con nota di Giostira, *E inapplicabile al nuncius la disciplina delle intercettazioni riguardanti il parlamentare (ma i veri problemi rimangono irrisolti)*; cfr. ancora Grevi, *Sui limiti di utilizzabilità*, cit., 4395.

quale la Corte ha giudicato su un conflitto di attribuzioni sollevato nel 2012 dal Presidente Giorgio Napolitano in relazione ad una intercettazione casuale che lo aveva visto coinvolto.

Prima di approfondire il tema, vale la pena di ricordare che la questione della disciplina costituzionale delle intercettazioni casuali era stata affrontata dal giudice delle leggi solo pochi anni prima con riferimento ai parlamentari, destinatari della specifica disciplina costituzionale di cui all'art. 68, commi 2 e 3, Cost.; la quale, come è noto, prevede il ricorso a tale mezzo di indagine solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza. L'approccio al tema allora utilizzato dalla Consulta, nella sentenza n. 390 del 2007⁷, si rivela, tuttavia, sensibilmente diverso rispetto a quello poi adottato nel 2013 con riferimento al Presidente della Repubblica. Il confronto tra le due pronunce riveste un particolare interesse, poiché contribuisce a mettere in luce alcuni passaggi obiettivamente critici della difficile decisione che la Corte costituzionale è stata chiamata ad assumere nel 2013, sia sul piano della coerenza delle impostazioni di fondo, sia della stessa condizionalità di alcune soluzioni indicate.

Una precisazione terminologica è d'obbligo, degna di una richiamata decisione del 2007 relativa alle intercettazioni c.d. indirette. Il riferimento alle intercettazioni c.d. indirette presenta un'ambiguità, poiché in tale ampia categoria vanno distintamente considerate, da un lato, le operazioni che hanno un intento elusivo rispetto al regime previsto per le intercettazioni dirette, in quanto poste in essere nei confronti di utenze appartenenti a terzi dei quali si può presumere una

fontiche fortuite e menomazioni delle attribuzioni presidenziali, in Giur. cost., 2013, 513 ss.; Grisolia, *La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione giurisprudenziale della figura a del ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzionale*, *www.furiosocostituzionale.it*, 2013; Ceccanti, *Una prima lettura rapida in 7 punti della sentenza 1/2013: l'equilibrio tra i poteri e la sua funzione di garantire prestazioni di unità*, *www.furiosocostituzionale.it*, 2013; Coduti, *La sentenza n. 1 del 2013 della Corte Costituzionale sullo sfondo dei rapporti tra politica e magistratura: una decisione forse inevitabile ma non priva di ombre*, *www.amministrativononinquinato.it*, 2013; Butturini, *Lo status del Presidente della Repubblica: spunti di riflessione dalla sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale*, *Rass. part.*, 2013, 223 ss. con *Postilla*, di Costanzo.

² A tale prerogativa, peraltro, fa riscontro, come è noto, una ampia responsabilità penale dei medesimi anche per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni (cui fanno eccezione soltanto le "opinioni espresse e i voti dati", ex art. 68, comma 1, Cost.).

³ C. Cost., 23 novembre 2007, n. 390, *Cin. cost.*, 2007, 4367 ss., con nota di Grevi, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni "indirette" (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del parlamento*.

Pur nella indubbia complessità e rilievo politico della questione, la Corte si è accostata al tema con atteggiamento scervo da possibili "timori reverenziali", analizzando la ratio dell'istituto di garanzia previsto dall'art. 68 Cost. e giungendo a fornire una serie di indicazioni anche di ordine processuale sul tema delle intercettazioni casuali⁷; del resto, la giurisprudenza costituzionale già in altre occasioni non si era tirata indietro di fronte alla richiesta di definizione dei confini delle immunità parlamentari, pronunciandosi in maniera anche molto (e forse fin troppo) energica⁸.

I passaggi salienti della decisione n. 390 del 2007, per quello che qui interessa, possono così, schematicamente, sintetizzarsi: a) la garanzia in questione "non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare"; è "strumentale, per contro, [...] alla salvaguardia delle funzioni parlamentari", essendo volta ad impedire indebite interferenze da parte dell'autorità giudiziaria sullo svolgimento del mandato elettivo (punto 5.2. del diritto); b) la natura fortuita delle intercettazioni esclude *ex se* l'intento persecutorio, nonché la possibilità di richiesta preventiva di autorizzazione (punto 5.3); c) la richiesta alla Camera competente di autorizzazione "succedeva" per l'utilizzazione nei confronti di terzi della documentazione relativa a tali atti, qualora essa sia ritenuta rilevante, finirebbe per riguardare soltanto la gestione processuale della prova e non varrebbe ad impedire intrusioni indebite (punto 5.4); d) la previsione di tale autorizzazione, dunque, non solo non risulta in alcun modo "costituzionalmente imposta", ma non è nemmeno "costituzionalmente consentita"⁹.

⁷ Di decisione "importante ed equilibrata" parla Zanon, *Il regime delle intercettazioni "indirette" e "occasionali": fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare, federalismo, Le intercettazioni "indirette" nei confronti dei parlamentari e la legge n. 140/2003: cronaca di un'illegitimità costituzionale (pre)annunciata, www.forumcostituzionale.it, 2003.*

⁸ Si fa riferimento all'ampia giurisprudenza in materia di sindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, sviluppati soprattutto a partire dall'anno 2000 (con le note sentenze n. 10 e 11), sul tema, fra gli altri, v. *Aa.Vv.*, *Immunità e giurisdizione nei confronti costituzionali. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2000*, Milano, 2001; Pace, *L'art. 68 comma 1 Cost. e la "svolta" interpretativa della Corte costituzionale nelle sentenze n. 10 e 11 del 2000*, *Giur. cost.*, 2000, pag. 85 ss.; Ruggieri, *Le opinioni sindacabili dei parlamentari davanti alla Corte: connotati e criteri formali-sostanziali di riconoscimento, al crocevia dei rapporti tra diritto costituzionale e "diritto politico"*, *Giur. it.*, 2000, 1110 ss.; Giupponi, *La Corte costituzionale giudice di "merito" delle delibere parlamentari di sindacabilità?*, *Giur. it.*, 2000, 1105 ss.

⁹ La stessa Corte, peraltro, aveva premesso allo svolgimento di tale ragionamento: "le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che si pone alle origini della formazione dello Stato

L'INUTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI CASUALI
 LI DEL CAPO DELLO STATO

Molto più "imbarazzato" è, invece, l'approccio della Corte costituzionale rispetto al conflitto di attribuzioni sollevato nel corso del 2012 dal Presidente della Repubblica rispetto all'attività di intercettazione telefonica effettuata su utenza di altra persona

di diritto" (sentenza n. 24 del 2004) - debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo" (punto 5.1).

¹⁰ La Consulta ha recentemente chiarito, decidendo su un conflitto di attribuzione sollevato dall'autorità giudiziaria procedente contro la Camera di appartenenza del parlamentare, che il riascso o il diniego di tale autorizzazione successiva deve essere fondato sulla valutazione della "necessità" di acquisire le intercettazioni, esaminando la motivazione formulata sul punto dal giudice; v. da ultimo, sentenza 22 aprile 2013, n. 74 (questa rivista, 2013, 6, 72 ss., con nota di Cortesi, *Members del Parlamento ed intercettazioni "casuali": nuova pronuncia della Corte costituzionale*).
¹¹ In questo senso Zanon, *Il regime delle intercettazioni "indirette"*, cit.

della Giustizia)¹⁵, essendo da più parti sottolineata l'esigenza di tutela della riservatezza delle comunicazioni del Presidente.

La situazione che ha dato origine al conflitto nel 2012 si presentava in qualche modo analoga. Era stata, infatti, diffusa sui media l'informazione, risultante dalle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista giornalistica da un sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, che, nell'ambito di indagini su terzi riferite alla c.d. trattativa Stato-mafia, fossero state intercettate alcune conversazioni di cui era parte il Presidente Napolitano, il cui contenuto era però ritenuto irrilevante. Il Presidente agiva davanti alla Corte attraverso lo strumento del conflitto, prima che trapelassero ulteriori indiscrezioni, ritenendo che il pubblico ministero dovesse procedere all'immediata distruzione delle intercettazioni stesse, senza alcuna valutazione della loro rilevanza. Il *petitum*, invece, così formulato, risultava di per sé errato, poiché tale potere spetta semmai, nel nostro sistema processuale, al giudice: la Consulta, tuttavia, ha ritenuto che il tenore complessivo dell'atto fosse sufficientemente chiaro da consentire di riformulare la domanda fatta alla Corte nel senso di dichiarare che non spetta alla Procura omettere di chiedere al giudice la distruzione immediata del materiale probatorio.

In disparte i delicati problemi di ordine processuale che si sono posti, anche in relazione a tale ultimo aspetto (sui quali non ci si può in questa sede soffermare; il conflitto è stato comunque valutato come ammissibile¹⁶), colpiscono subito l'attenzione alcune premesse di metodo che emergono dalla decisione del merito.

Il giudice costituzionale abbandona l'idea – dalla quale muoveva nel precedente sopra citato sulle immunità parlamentari¹⁷, e che ha caratterizzato anche diverse altre decisioni¹⁸ – secondo cui "le disposizioni

nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel corso della quale erano state

captate sue conversazioni.
Le ragioni che giustificano le particolari difficoltà che la questione poneva per il giudice delle leggi sono, in effetti, più d'una, che vanno dal contesto politico-istituzionale¹² nel quale è maturata la vicenda, alle stesse caratteristiche dello strumento processuale del conflitto di attribuzioni¹³, fino alla specifica problematica costituita dall'aver come parte attiva nella controversia davanti alla Corte il Presidente delle Repubblica, sovente visto egli stesso, sia pure sotto un diverso profilo, come "custode della Costituzione"¹⁴.

L'esto, comunque, è una decisione che – pur avendo il merito di fornire punti di riferimento espliciti in una materia in cui essi mancavano del tutto – presenta molte ombre e lascia aperti margini di incertezza su alcuni aspetti della disciplina di non poco rilievo.

La fattispecie che ha dato luogo al conflitto, piuttosto peculiare, aveva, invece, un precedente, di cui era stato protagonista il Presidente Scalfaro, intercettato casualmente nel 1993 su un'utenza dell'amministratore delegato della Banca Popolare di Novara. Il contenuto di tale captazione era poi stato pubblicato, nel 1997, su un quotidiano. La vicenda non sfociò in un conflitto, ma fu oggetto di ampi dibattiti (oltre che di interpellanze al Ministro

¹² Cfr. Pace, *Intercettazioni telefoniche*, cit.; nonché Sorrentino, *La distruzione delle intercettazioni*, cit.

¹³ Pace, *Intercettazioni telefoniche*, cit., il quale rileva come la decisione della Corte, in questo tipo di giudizi, debba essere "netta" e, dunque, più rigida di quanto accade nei giudizi di legittimità costituzionale, ove essa dispone di articolati strumenti manipolativi di cui è invece non è dotata nei conflitti. L'osservazione è apertamente condivisa da Luciani, *La gubbia del Presidente*, cit.

¹⁴ Ancora Pace, *Intercettazioni telefoniche*, cit. In effetti, anche in un precedente conflitto di notevole rilievo politico e mediatico, il primo sollevato dallo stesso Capo dello Stato, rivolto contro il Ministro di Giustizia in relazione alla titolarità sostanziale del potere di grazia, la Corte ha accolto le tesi del Presidente (sentenza n. 200 del 2006, *Citur. cost.*, 2006, 1988 ss., con note di G.U. Rescigno, *La Corte sul potere di grazia*, ovvero come giustificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare; Salerno, *Brevi riflessioni su alcuni aspetti problematici della sentenza della Corte costituzionale in tema di concessione della grazia*, Ruaro, *La competenza presidenziale in tema di grazia: dai valori costituzionali di riferimento alle implicazioni sul modus procedendi*). Per l'identificazione del Presidente della Repubblica come "voce" della Costituzione, è d'obbligo il riferimento a Calamandrei, *Vita vox Constituentis, il Ponte*, 1955, 809 ss. Sul ruolo del Presidente della Repubblica nei conflitti di attribuzione e sulla progressiva "giudicializzazione" di scontri politici, cfr. Sperti, *Alcune riflessioni sul ruolo del Presidente della Repubblica e sulla sua responsabilità dopo la sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale*, *www.fornicostituzionale.it*, 2013.

¹⁵ Sul tema v. Roma, *Un altro passo verso l'inviolabilità del Presidente della Repubblica? Il caso della c.d. intercettazione telefonica*, *Indiritta del Presidente Scalfaro*, *Citur. cost.*, 1999, 2883 ss.; Ruotolo, *Indiritta del Presidente Scalfaro*, *Citur. cost.*, 1999, 2883 ss., con note di G.U. Rescigno, *La Corte sul potere di grazia*, ovvero come giustificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare; Salerno, *Brevi riflessioni su alcuni aspetti problematici della sentenza della Corte costituzionale in tema di concessione della grazia*, Ruaro, *La competenza presidenziale in tema di grazia: dai valori costituzionali di riferimento alle implicazioni sul modus procedendi*). Per l'identificazione del Presidente della Repubblica come "voce" della Costituzione, è d'obbligo il riferimento a Calamandrei, *Vita vox Constituentis, il Ponte*, 1955, 809 ss. Sul ruolo del Presidente della Repubblica nei conflitti di attribuzione e sulla progressiva "giudicializzazione" di scontri politici, cfr. Sperti, *Alcune riflessioni sul ruolo del Presidente della Repubblica e sulla sua responsabilità dopo la sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale*, *www.fornicostituzionale.it*, 2013.

¹⁶ Per una più precisa individuazione di alcuni profili processuali che suscitano qualche perplessità nella decisione in parola, v. Sorrentino, *La distruzione delle intercettazioni*, cit., nonché Pace, *Intercettazioni telefoniche*, cit.

¹⁷ Si veda il brano della sentenza n. 390 del 2007, già riportato sopra *sub* nota 9.

¹⁸ Ci si riferisce alle sentenze della Corte costituzionale relative alle norme di legge che avevano tentato, in varie forme, di estendere alle "alte cariche" dello Stato particolari prerogative riservate all'esercizio della giurisdizione (i cosiddetti "iudici"); 20 gennaio 2004, n. 24 (*Citur. cost.*, 2004, 370 ss., con note di Elia, *La Corte ha fatto vivere la Costituzione*, e Stammati, *Una decisione costituzionale messa in forse da un impianto argomentativo perplesso e non*

invero, risulta completamente convincente²⁰, poiché per quanto riguarda il Presidente l'esistenza di una simile prassi è tutta da dimostrare; ed anche laddove vi fosse, occorrerebbe verificare l'idoneità di una tale fonte a costituire una garanzia di livello costituzionale.

Occorre, tuttavia, altresì dare atto che tutte le parti del conflitto, ivi compresa la Procura della Repubblica, davano per implicitamente ammessa l'impossibilità di intercettare direttamente il Capo dello Stato, anche in relazione all'esigenza di perseguire reati extra-funzionali²¹; conclusione, invero, che il testo costituzionale fa apparire tutt'altro che scontata.

Al sopra descritto discostamento dalle premesse 390 del 2007 corrisponde, in effetti, una ricostruzione del regime delle intercettazioni del Capo dello Stato molto lontana da quella relativa al caso dei parlamentari.

La Corte ritiene, infatti, che il Capo dello Stato goda di una assoluta tutela rispetto alla riservatezza delle proprie comunicazioni, non legata ad una immunità penale – che la Corte riconosce non sussistere per i reati c.d. extrafunzionali – ma piuttosto ad una "protezione delle attività informali di equilibrio e ricor-do tra poteri dello Stato". Tale tutela prescinde da ogni distinzione sulla natura delle intercettazioni e copre, dunque, senz'altro, ed in modo non superabile, quelle dirette per i reati extra-funzionali, ma anche quelle fortuite. Il divieto, tuttavia, non essendo applicabile a tale ultima eventualità, proprio in quanto caratterizzata dalla casualità, si converte nella inidoneità della intercettazione e ne impone l'immediata distruzione, con la problematica eccezione (il punto è di grande interesse, ma su di esso si tornerà più diffusamente in seguito) del caso in cui vengano in gioco "principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.)".

LA RICOSTRUZIONE 'MISTICA' DEL CAPO DELLO STATO E L'ASSOLUTA RISERVATIZIONE COESSENZIALE ALLE SUE FUNZIONI

In mancanza di qualsiasi norma costituzionale che preveda la tutela del Presidente della Repubblica da

che sanciscono immunità e prerogative [...] abbiamo esse re interpretate nel senso più aderente al testo normativo", in quanto derogatorie al principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione, e qualifica qui invece come "metodo primitivo" l'interpretazione meramente letterale delle norme, soprattutto costituzionali, segnalando l'esigenza di una lettura sistematica dell'ordinamento costituzionale. Da essa trae, in sostanza, la conclusione che, anche in mancanza di una esplicita norma che tuteli il Capo dello Stato da provvedimenti coercitivi della libertà personale e da mezzi di indagine che incidono sulle libertà di comunicazione e di domicilio, non si può ritenere che tale organo sia privo di siffatte garanzie; e ciò sia per l'"inaccettabilità della conseguenza", sia per l'esistenza di un "sintonio" della incoercibilità della libertà personale del Presidente, ricavabile dalla previsione del codice di procedura penale (da una norma, dunque, di rango non costituzionale) che esclude che si possa procedere nelle forme ordinarie per l'assunzione della testimonianza di questo¹⁹.

Si tratta di indicazioni metodologiche sulle quali, invero, è lecito nutrire qualche perplessità: trarre l'esistenza di una norma costituzionale dalla "inaccettabilità" delle conseguenze invertite la logica causa-effetto che dovrebbe presiedere al ragionamento giuridico e rischia di affidare il contenuto della Costituzione ad opzioni personali (se non arbitrarie) dell'interprete; e, del resto, anche gli argomenti desumibili da fonti di rango inferiore non possono considerarsi soddisfacenti, in un sistema strutturato sulla superiorità gerarchica della Costituzione.

Più interessante è il riferimento alla immunità della sede riconosciuta al Parlamento in via di prassi (e contemplata, però, espressamente nei regolamenti parlamentari). Neanche tale argomento,

per il suo carattere di immunità, è sufficiente a giustificare la mancanza di una norma costituzionale che preveda la tutela del Presidente della Repubblica da

note di Cartasare, Indicazioni sul "legittimo impedimento" e punti fermi sulla posizione del Presidente del Consiglio in una decisione pre-vedibile; Giotta, Reperta non iuvant; D'Andrea, La Corte non è andata in letargo nel lungo inverno costituzionale italiano; Celotto, I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?; Oddi, La parte attiva) e 25 gennaio 2011, n. 23 (Cir. cost., 2011, 180 ss., con note di Pace, La svolta della Corte costituzionale in tema di legittimo impedimenti e l'ambiguo richiamo all'art. 138 Cost.; Pesole, Quanto la Corte "incrinizza" una legge; Sperti, Separazione dei poteri e leale collaborazione tra di essi nella pronuncia sul legittimo impedimento).
¹⁹ V. punto 10 del diritto. Cfr. Anzon Demming, *Prerogative costituzionali implicite*, cit., per la considerazione che "la sentenza, per l'uso così disinvolto del metodo interpretativo sistematico", può costituire un precedente assai pericoloso". Specifico apprezzamento per le tecniche ermeneutiche utilizzate dalla Corte nella decisione in parola è espresso, invece, da Ains, *La sentenza della Consulta è un lascio al presidente che verrà*, *Corriere della sera*, 16 gennaio 2013.

²⁰ Per una puntuale critica a tale argomento cfr. Anzon Demming, *Prerogative costituzionali implicite*, cit.
²¹ Sul punto, v. Ciupponi, *Il conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo: problematiche costituzionali in tema di inviolabilità del Capo dello Stato*, relazione per il seminario *Amicus Curiae 2012*, www.forumcostituzionale.it, 2012.

salente ma insuperata dottrina²⁵ aveva già messo in guardia, indicandone le incongruenze ed i pericoli. Perlessità ancora maggiori suscitano, poi, le conseguenze che la Corte trae da detta visione salvifica – ma scarsamente realistica – dell'organo. Il Capo dello Stato "deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte".

Tale conclusione crea, evidentemente, un regime di tutela assai più ampio di quello di cui godono tutti gli altri organi costituzionali (che hanno, anch'essi, bisogno di una sfera di riservatezza "particolare", intensiva²⁶), ivi compresi i parlamentari; ma la Corte giustifica tale differenza sulla base della diversa posizione²⁷ del Presidente, che possiede soltanto funzioni di raccordo e di equilibrio, e dunque, in ultima analisi, sul presupposto di una ricostruzione mistica del potere presidenziale come *super partes*²⁸. L'altro argomento che, per la Corte, motiva la diversa intensità della tutela è la mancanza in Costituzione di un meccanismo autorizzatorio che consenta di rimuovere il divieto, analogo, appunto, a quello previsto per i parlamentari (nonché per i componenti del Governo *ex art.* 10 legge cost. n. 1 del 1989): il silenzio della Carta fondamentale, sul punto, è "espresso della indroghabilità [...] della riservatezza della sfera delle comunicazioni presidenziali".

²⁵ Esposito, *Capo dello Stato, Elic. Dir.*, Milano, 1960 e oggi pubblicato anche in Esposito, *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi*, Milano, 1992, I ss.; la ricostruzione fatta dalla Corte, in effetti, sembra riecheggiare quelle descritte da Esposito come "vecchie tesi" di esaltazione del Capo dello Stato "supremo arbitro nelle lotte tra i minori investiti del potere", e "potere neutro e moderatore regnante ma non governante" (*ivi*, 27 ss.). Sulla configurabilità di un potere neutro del Capo dello Stato, già all'inizio dell'ottocento, ripreso poi, in altro contesto e con altro significato, da Schmitt, *La costituzione della costituzione* (trad. it. di *Der Hüter der Verfassung*, 1931), Milano 1981. Cf. Sorrentino, *La distruzione delle intercessioni*, cit., per la qualificazione come "mistica" della lettura data dalla Corte al Presidente della Repubblica in questa occasione.

²⁶ Come riconosce la stessa sentenza n. 1 del 2013, punto 9 del diritto. Anche su tale aspetto è radiale la lontananza di tale impostazione dall'insegnamento espositiano secondo cui "l'unica distruzione qualificata tra il potere del Capo dello Stato irrisponibile, salvo i casi di grave illegalità, è inamovibile, a vita o per tempo determinato, e quello degli altri organi politici, in regime parlamentare, non è nella 'personalizzazione' del suo potere" (Esposito, *Capo dello Stato*, cit., 34).

²⁷ La Corte, invero, è attenta a non utilizzare i termini "imparsziale" o "super partes" riferiti al ruolo del Presidente della Repubblica, cosciente del carattere controverso di tali impostazioni; tuttavia, l'assolutizzazione delle funzioni di raccordo tra le istituzioni di vertice e dell'esercizio di poteri *morni status* e di moderazione sembra, in ultima analisi, riconducibile esattamente a tale modo di concepire l'organo.

mezzi di ricerca della prova invasivi della libertà di comunicazione, la Corte giunge alla conclusione del divieto di qualsiasi tipo di captazione, anche casuale ed involontaria, delle conversazioni del Capo dello Stato sulla base di una complessiva ricostruzione del suo ruolo nel sistema.

Una ricostruzione che, pur se di sicuro interesse ed efficace nel cogliere alcuni aspetti dei poteri presidenziali, lascia qualche dubbio se non altro per il carattere "monolitico"²² con cui viene descritta una delle figure più complesse della nostra architettura costituzionale.

Il "cuore" del ruolo presidenziale viene individuato in "un'attività informale di stimolo, moderazione e persuasione" cui sarebbero "coessenziali" discrezione e riservatezza. La funzione di rappresentanza della unità nazionale viene dunque letta soltanto nel senso del ruolo di "garante dell'equilibrio costituzionale e di 'magistratura di influenza'", risolvendo in questo tutto il complesso dei poteri che la Costituzione attribuisce a tale organo, ivi compresi, in quanto esplicitamente presi in considerazione, quelli relativi alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Supremo di Difesa, nonché al comando delle forze armate, tutti ruoli che vengono ricondotti allo svolgimento di contatti, rapporti e comunicazioni di carattere riservato²³. Né la Corte dà conto in alcun modo dell'esistenza, da essa stessa affermata pochi anni prima, in capo al Presidente di "attribuzioni" che in Costituzione conferisce alla determinazione finale – al Capo dello Stato²⁴ per finalità diverse da quelle relative al funzionamento dei poteri.

Il Presidente, secondo la decisione in parola, "possiede soltanto funzioni di raccordo e di equilibrio" (punto 9 del diritto).

Tale configurazione non soltanto crea qualche insoddisfazione in quanto incompleta e concentrata esclusivamente su alcuni aspetti del ruolo presidenziale, ma soprattutto sembra interpretare le funzioni considerate sulla base di un'immagine del Capo dello Stato – garante della coesione e dell'armonico funzionamento di tutti i poteri – molto vicina a quelle ricostruzioni "mistiche" nei cui confronti una rile

²² Parla di una lettura parziale e "monodimensionale" della figura dal Capo dello Stato Luciano, *La gabbia del Presidente*, cit.

²³ Specifiche perplessità sull'estensione di tale esigenza di assoluta riservatezza anche agli atti del Presidente compiuti come presidente di collegi amministrativi sono espresse da Sorrentino, *La distruzione delle intercessioni*, cit.

²⁴ V. la già citata sentenza n. 200 del 2006; il riferimento è al potere di concessione della grazia, che la Consulta, nell'occasione appena richiamata, ha ricondotto alla volontà del Presidente della Repubblica, dando rilievo alla finalità "essenzialmente umanitaria" dell'istituto.

Il problema è, però, che la Costituzione, ben più radicalmente, face sulla stessa esistenza di tale garanzia nei confronti del Presidente della Repubblica, pur configurando essa una chiara deroga al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (e alla giurisprudenza).

La Corte sembra anche smentire la propria precedente ricostruzione dell'immunità parlamentare come rivolta non già alla tutela della riservatezza del parlamentare, ma soltanto alla protezione dello svolgimento della sua funzione da indebita interferenze della magistratura²⁹, virando verso una concezione della stessa come funzionale proprio alla garanzia di riservatezza o, almeno, anche ad essa³⁰.

TUTELA DEI TERZI, DISCIPLINA PROCESSUALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO

Le conversazioni del Capo dello Stato sono, dunque, coperte da una tutela assoluta, con divieto di qualsiasi forma di captazione, anche casuale (con l'unica eccezione positivamente prevista nell'ordinamento, di quelle dirette, in vista delle indagini sui reati presidenziali ex art. 90 Cost. nell'ambito del particolare procedimento che conduce al relativo giudizio).

Ma andiamo con ordine. Occorre, infatti, per poter valutare compiutamente il regime delinato dal giudice costituzionale, considerare prima con la massima attenzione la ricostruzione della disciplina processuale di tali prove inutilizzabili, che resta probabilmente la parte più problematica e discutibile della decisione (anche, dunque, a voler lasciare da parte i dubbi manifestati sul fondamento costituzionale della garanzia delinato dalla Corte).

I problemi che la Consulta si trova davanti sono certamente di non facile soluzione, legati soprattutto al timore che il contenuto delle captazioni sia comunque reso pubblico o diffuso mediaticamente, vanificando proprio la protezione che si intendeva accordare.

La strada individuata è allora la seguente: la Procura deve provvedere a richiedere immediatamente al giudice la distruzione delle registrazioni e tale operazione deve svolgersi non già secondo la procedura prevista dal codice per le intercettazioni *irrelevanti* (artt. 268 e 269 c.p.p.), ma secondo quella applicabile nei casi di intercettazioni *viate*, contenute nell'art. 271 c.p.p., interpretando una decisione del giudice stesso *in materia del contraddittorio* delle parti. La Corte spiega che lo strumento processuale per giungere alla distruzione non può essere quello previsto dagli artt. 268 e 269 c.p.p., i quali "richiedono una fissazione di un'udienza camerale, con la partecipazione di tutte le parti del giudizio, i cui difensori, [...] hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni", preventivamente depositate a tale fine, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la procedura in questione riguarda "conversazioni private di rilevanza ma *astrattamente utilizzabili*", mentre quelle riferibili al Presidente della Repubblica non lo sarebbero, per cui, nel caso di specie, "nessuna valutazione di rilevanza è possibile, alla luce del riscontro *divieto*", in secondo luogo, perché tale soluzione "va-

L'inutilizzabilità troverebbe, dunque, a sua volta un limite nel sacrificio della vita e della libertà personale dei terzi; o, laddove si riscontrino i presupposti dei reati presidenziali, nella necessità di avviare il relativo procedimento per la messa in stato di

(art. 90 Cost.).
tegrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'interesse riferibili a principi costituzionali supremi: tutela conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di ritto, che l'autorità giudiziaria dovrà tuttavia "tenere preciare, proprio nell'ultima frase della parte in difesa, delle prove così assunte, si trova a dover potenziale rilievo, anche decisivo per l'accusa o per dei problemi che si possono porre con riguardo al confronto dei terzi. La Corte, invero, ben conscia duce nella loro completa inutilizzabilità, anche nel divieto, per le intercettazioni fortuite, si tra-

²⁹ Cfr. sentenza n. 390 del 2007, già sopra richiamata.
³⁰ È evidente altresì che tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolare, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali [...]. Si inquadrerà in questa prospettiva la disposizione di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., riguardante i membri delle due Camere" (sentenza n. 1 del 2013, punto 9 del diritto).
³¹ Del resto, la stessa Corte aveva posto tali considerazioni alla base della propria precedente decisione n. 390 del 2007, già più volte richiamata.

³² Sui problemi aperti da tale passaggio conclusivo della sentenza, considerato un vero e proprio *reventum* interno, v. Lucia ni, *La gabbia del Presidente*, cit.

nificherebbe totalmente e irrimediabilmente la garanzia della riservatezza".

Tali argomentazioni, soprattutto la prima, risultano, però, ben poco coerenti con quanto affermato più avanti nella stessa decisione.

La Corte, infatti, come si è già ricordato, nelle ultime righe della sentenza riconosce che la riservatezza delle conversazioni del Capo dello Stato non potrebbe comunque prevalere sull'esigenza di tutela della vita e della libertà personale, oltre che sul regime di responsabilità presidenziale ex art. 90 Cost. Tale affermazione, unitamente all'indicazione che l'autorità giudiziaria adottò, nel caso, "le iniziative consentite dall'ordinamento", fa ritenere che la Consulta non si spinga, in realtà, a negare l'utilizzabilità delle conversazioni captate quando queste risultino decisive per le tesi delle parti del processo penale, venendo ivi in gioco, per tutti i reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, almeno la libertà personale dei soggetti coinvolti; in altri termini, laddove le captazioni casuali in cui è incorso il Presidente della Repubblica svelino elementi, in ipotesi, idonei a provare la non colpevolezza del soggetto inquisito, le non meglio precisate "iniziative consentite dall'ordinamento" sembrano dover necessariamente comprendere la possibilità di utilizzazione delle medesime in giudizio.

Dunque, la Corte, quando afferma che non è possibile seguire il procedimento ex art. 268 s. perché "nessuna valutazione di rilevanza è possibile", risulta poi contraddetta dalle ultime righe della stessa decisione, poiché l'attenzione lasciata al giudice sull'eventuale "sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi" è, in definitiva, proprio quella valutazione di rilevanza la cui possibilità è stata prima negata; anzi, tale valutazione è sempre ancora più delicata di quella comunemente svolta, poiché riguarda elementi che possono essere decisivi per la protezione di beni che godono del massimo livello di tutela nel nostro ordinamento.

Stipisce, quindi, che un giudizio così impegnativo sia trattato radicalmente al principio del contraddittorio e affidato ad un singolo soggetto, senza possibilità per questo di acquisire alcun elemento ulteriore.

La conclusione lascia perplessi per più di una ragione: innanzitutto, perché la stessa Corte ha ricordato espressamente già in passato il diritto di azione e difesa in giudizio e, dunque, anche il principio del contraddittorio che ne è elemento inscindibile, al novero dei principi supremi dell'ordinamento³³,

³³ Cfr. le sentenze 27 dicembre 1965, n. 98 (Giur. cost., 1965, 1322 ss.); 2 febbraio 1982, n. 18 (Giur. cost., 1982, 138 ss.) e 11 feb-

cazioni del Capo dello Stato).
In secondo luogo, non convince la stessa concezione del contraddittorio che una tale posizione sottende, quasi che esso sia una concessione fatta alle parti e non, invece, un principio dotato di valenza gnoseologica, strumentale a garantire proprio la corretta decisione del giudice³⁴.
Infine, particolarmente delicato è anche l'intervento interpretativo che la Consulta compie rispetto al contenuto dell'art. 271 c.p.p., leggendolo come norma che, non dicendo alcunché sul procedimento da seguire e non richiamando le disposizioni su quello camerale, rimette al giudice, al di fuori di qualsiasi procedimento di partecipazione delle parti, l'ordine di distruzione delle registrazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Risulta, invece, che la Corte di Cassazione fosse già da tempo orientata a riconoscere che il provvedimento ex art. 271 c.p.p. debba essere assunto con la procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p., l'unica funzionale alla garanzia del contraddittorio³⁵. La soluzione indicata dalla Corte si colloca, dunque, del tutto al di fuori del quadro del diritto processuale "vivente"³⁶. E, infatti, nella dottrina processual-

braio 1999, n. 26 (Giur. cost., 1999, 176 ss.). Sul tema, cfr. anche P.F. Cross, *Il diritto di difesa nella costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale*, in *Id., Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova, 2005, 90.
³⁴ Sulla funzione epistemologica del principio del contraddittorio, che oggi sembra trovare un espresso riconoscimento nella formulazione dell'art. 111 Cost., sia consentito il rinvio a Mengozzi, *Giusto processo e processo amministrativo. Profili costituzionali*, Milano 2009, 101 ss. "Occorre che una scelta batta contro l'altra affinché ne sprizzi la scintilla della verità", scriveva già a metà del secolo scorso Carnelutti, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, 100.
³⁵ In questo modo – osserva Pace, *Intercettazioni telefoniche*, cit. – la Corte "ha dato [a tale disposizione] un significato diverso da quello comunemente ritenuto in giurisprudenza e dottrina. L'accolgimento del ricorso è quindi avvenuto in un quadro normativo retroattivamente innovato dalla stessa Corte costituzionale, il che non rientra nei poteri del giudice dei conflitti tra poteri".
³⁶ Cfr. Cass. pen., VI, 26 aprile 2007, n. 33810, CED Cass. pen., 2008, rv 237155; nonché Cass. pen., II, 26 maggio 2009, n. 25590, CED Cass. pen., 2009, rv 244153. Vale la pena di ricordare che nella decisione da ultimo citata vi è un passaggio dal quale si ricava che la distruzione per inutilizzabilità potrebbe essere disposta dal giudice senza udienze né aperture al contraddittorio, ma solo quando le parti non contestino la valutazione di inutilizzabilità. Il passaggio non è del tutto perspicuo (sul punto v. anche Orlandi, *Le parole del Presidente in proposito del conflitto fra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo, circa il destino di comunicazioni casualmente intercettate*, *Amicus Curiae 2012, www.formicostituzionale.it*, 2012) ma sembra far riferimento al caso in cui il giudice senta le parti al di fuori

penalistica, in vista della decisione della Corte, non si giungeva a prevedere un simile esito, sottolineando, anzi, come "non sembra esserci praticamente differenza - sul piano procedurale - fra la distribuzione per irilevanza della prova (art. 269 comma 2) e la distribuzione per inutilizzabilità (art. 271 comma 3)",³⁷ per cui, semmai, si ipotizzava un divieto di pubblicazione degli atti imposto dal giudice ex art. 114, co. 5, c.p.p. per segreti da mantenere nell'interesse dello Stato, "ai quali con un piccolo sforzo di fantasia, può essere assimilata la riservatezza che deve circondare le conversazioni del Capo dello Stato".³⁸ Una soluzione, quest'ultima, decisamente preferibile rispetto a quella adottata dalla Corte, che esclude la partecipazione delle parti al giudizio sulla rilevanza delle intercettazioni rispetto a beni connessi con "principi supremi dell'ordinamento".

Del resto, a fronte di una pronuncia così delicata, affidata al giudice in assenza di contraddittorio, occorrerebbe - perché le parti possano essere messe in grado di valutare se effettivamente non vengano in gioco loro interessi legati a "principi supremi" - quanto meno che l'ordinanza che dispone la distruzione fornisse una adeguata motivazione sul punto. Ma anche tale garanzia (art. 111, co. 6, Cost.) sembra qui negata; altrimenti, la soluzione indicata dalla Corte finirebbe per non essere nemmeno congrua rispetto allo scopo di mantenere l'assoluta segretezza rispetto alle conversazioni in cui sia parte il Capo dello Stato, poiché l'atto potrebbe (*rectius* dovrebbe) comunque riferirsi al loro contenuto, rendendolo pubblico.

Di fatto, l'attuazione data alla decisione n. 1 del 2013 ha condotto alla distruzione delle registrazioni come atto ritenuto costituzionalmente dovuto, senza alcuna possibile partecipazione delle parti³⁹ e senza che l'ordinanza, a quanto risulta, abbia offerto alcuna motivazione della loro

dell'udienza camerale: si tratta, quindi, di un'ipotesi in cui il loro coinvolgimento nella decisione, sia pure in modo informale, è comunque garantito.
³⁷ Orlandi, *Le parole del Presidente*, cit.
³⁸ Orlandi, *Le parole del Presidente*, cit.
³⁹ Cass. pen., VI, 18 aprile 2013, n. 18373, *CED Cass. pen.* 2013, n. 255163, che ha respinto il ricorso della difesa dell'imputato Ciancimino.

Così risolto il caso concreto che ha coinvolto il Presidente Napolitano, restano, tuttavia, molte incertezze di fronte al regime designato dal giudice delle leggi. Anche a voler condividere, cioè, l'esistenza di una garanzia costituzionale implicita che impedisce le intercettazioni delle comunicazioni del Capo dello Stato, la disciplina delineata per quelle casuali lascia aperti diversi interrogativi, sia sul piano pratico-processuale, sia su quello più teorico, relativo al corretto rapporto tra posizioni giuridiche tutte dotate di rango costituzionale, quali, da un lato, l'affermata prerogativa della riservatezza del Presidente e, dall'altro, il diritto alla vita e alla libertà personale dei terzi coinvolti, il diritto alla difesa ed al contraddittorio (come aspetto essenziale del giusto processo) e lo stesso regime della responsabilità presidenziale⁴⁰.

La decisione della Corte, su tali punti, resta intimamente contraddittoria, non avendo essa avuto il coraggio né di affermare la prevalenza della inviolabilità presidenziale su ogni altro diritto, né di trarre dalla riconosciuta superiorità su di essa di alcuni "principi supremi" le conseguenze che ne dovrebbero discendere (necessità di valutare la rilevanza delle conversazioni e, dunque, di instaurare il contraddittorio con le parti). Solo un ulteriore intervento della stessa Corte o del Parlamento, che ristabilisca tra i diritti coinvolti un equilibrio più coerente sia con la precedente giurisprudenza costituzionale che con il testo della Carta fondamentale⁴¹, potrà lenire il senso di profonda insoddisfazione che se ne trae rispetto all'attuale assetto della materia.

⁴⁰ Proprio la necessità di trovare un equilibrio tra i diritti costituzionali alla riservatezza e al giusto processo aveva condotto la Corte, in una precedente occasione, a tutt'altra conclusione, dichiarando illegittime misure processuali di eccessiva compressione del contraddittorio sulle intercettazioni illegalmente raccolte: cfr. sentenza 11 giugno 2009, n. 173, *Giur. cost.*, 2009, 1917 ss., con nota di Villani, *La distribuzione del corpo del reato all'esame della Corte: spirito per una riflessione sul rapporto tra sanzioni processuali e diritti sostanziali*.
⁴¹ Ricordiamo ancora il ruolo di "principio supremo" che secondo la Corte svolge il diritto all'azione e difesa in giudizio, espressamente qualificato come "inviolabile": per riferimenti più precisi, v. sopra, nota 32.